

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZACCARI e FORMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1968

Abrogazione della legge 3 giugno 1935, n. 1095, recante norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 giugno 1935, n. 1095, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1935, n. 154, « Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre » stabilisce all'articolo 1 « che tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle province di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto della Provincia », che « in mancanza di tale approvazione gli atti sono privi di efficacia giuridica », che « il rifiuto dell'approvazione richiesta non deve essere motivato », e che « contro lo stesso è ammesso soltanto il reclamo al Governo del Re in via gerarchica », e all'articolo 2 che « i conservatori delle ipoteche non procederanno alla trascrizione degli atti previsti nel precedente articolo 1 se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia ».

Queste disposizioni, se trovano una giustificazione nel tempo in cui furono emanate, oggi non solo non hanno più significato nel nuovo clima di collaborazione europea per cui le frontiere si avviano sempre più ad

essere ponti di unione tra nazioni vicine, ma male si conciliano con i nuovi rapporti instaurati tra cittadini e Stato dalla Costituzione soprattutto per quanto riguarda sia il rifiuto non motivato dell'approvazione prefettizia, sia la limitazione dei mezzi di impugnazione previsti.

La realtà quotidiana dimostra inoltre come gli obblighi ed i vincoli imposti portano ad una esasperante e pregiudizievole lentezza ai fini della trascrizione degli atti e ad una disparità di trattamento tra i cittadini.

Se si giudica necessario il controllo dei movimenti nelle proprietà immobiliari e nella gestione delle proprietà stesse in zona di frontiera affinché le Autorità civili e militari possano essere informate dei movimenti avvenuti e delle opere intraprese, a questo provvede la legge 1° giugno 1931, n. 886, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 luglio 1931, n. 164 « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » la quale all'articolo 5 stabilisce: « Sui beni immobili di cui agli articoli precedenti comprese le grotte e cavità sotter-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ranee l'Autorità militare deve esercitare una continua vigilanza. A tale scopo dovranno esserle segnalati dalle conservatorie delle ipoteche tutti gli atti relativi ai trapassi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali

sui beni medesimi (usufrutto, uso, abitazione, ecc.)».

Per i motivi su esposti con il presente disegno di legge si propone l'abrogazione della legge 3 giugno 1935, n. 1095.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La legge 3 giugno 1935, n. 1095, è abrogata.